



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI  
DELL'INSUBRIA**

## **REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO PER ATTIVITÀ DI RICERCA**

*Emanato con Decreto 22 maggio 2013, n. 538  
Entrato in vigore il 6 giugno 2013*



### **UFFICIO RICERCA E INNOVAZIONE**

Via O. Rossi, 9 – 21100 Varese (VA) – Italia  
Tel. +39 0332 397210-7211-7214-7215 – Fax +39 0332 397209  
Via Valleggio, 11 – 22100 Como (CO) – Italia  
Tel. +39 031 2386142 – Fax +39 031 2386209  
Email: [ricerca@uninsubria.it](mailto:ricerca@uninsubria.it) – PEC: [ateneo@pec.uninsubria.it](mailto:ateneo@pec.uninsubria.it)  
Web: [www.uninsubria.it/serviziricerca](http://www.uninsubria.it/serviziricerca)  
P.I. 02481820120 - C.F. 95039180120

*Chiaramente Insubria !*

Pad. Antonini - Piano I

Piano III



**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI BORSE DI STUDIO  
PER ATTIVITÀ DI RICERCA**

INDICE

Art. 1 - Oggetto del Regolamento .....	3
Art. 2 - Finalità e Finanziamento .....	3
Art. 3 - Destinatari .....	3
Art. 4 - Strutture di ricerca .....	3
Art. 5 - Durata delle borse .....	3
Art. 6 - Importo delle borse e trattamento fiscale e assicurativo .....	3
Art. 7 - Richiesta di istituzione .....	4
Art. 8 - Selezione .....	4
Art. 9 - Attribuzione della borsa .....	5
Art. 10 - Incompatibilità .....	5
Art. 11 - Natura giuridica della borsa .....	5
Art. 12 - Rinuncia, decadenza e sospensione .....	5
Art. 13 - Obblighi del borsista .....	6
Art. 14 - Norme finali .....	6



### **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di borse di studio per lo svolgimento di attività di ricerca post lauream di cui all'art. 4 della Legge n. 210/1998.

### **Art. 2 - Finalità e Finanziamento**

1. Le borse di ricerca post lauream sono finalizzate allo svolgimento di attività di ricerca nell'ambito di un programma predisposto da un Responsabile Scientifico.
2. Le borse devono essere bandite senza oneri a carico del bilancio dell'Ateneo, ai sensi dell'art. 18, comma 5, della Legge n. 240/2010, come modificato dalla Legge n. 35/2012, ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attività di ricerca e gli eventuali costi assicurativi, e devono essere finanziate con fondi derivanti da convenzioni o contratti di ricerca stipulati con soggetti pubblici o privati che prevedano espressamente stanziamenti finalizzati all'attivazione di borse di ricerca post lauream.

### **Art. 3 - Destinatari**

1. Le borse sono destinate a soggetti italiani e stranieri in possesso di laurea conseguita secondo l'ordinamento antecedente il D.M. n. 509/1999 e s.m.i. (DL), di laurea, triennale (L), di laurea specialistica (LS) o magistrale (LM).
2. Per i titoli di studio conseguiti all'estero, la Commissione Giudicatrice valuterà l'equivalenza al titolo di studio italiano richiesto.

### **Art. 4 - Strutture di ricerca**

1. I titolari di borse di studio per attività di ricerca possono partecipare a gruppi e ai progetti di ricerca presso l'Università degli Studi dell'Insubria. L'attività può essere svolta anche presso strutture esterne, qualora richiesto dalle esigenze di ricerca e previsto da apposito accordo.
2. I borsisti hanno diritto di accedere alla struttura di ricerca del Dipartimento cui sono assegnati e di usufruire dei servizi a disposizione dei ricercatori secondo le disposizioni della struttura.

### **Art. 5 - Durata delle borse**

1. Le borse hanno durata non inferiore a 3 mesi e non superiore a tre anni. Al momento della loro istituzione, le borse devono avere la copertura finanziaria per l'intera loro durata.
2. Le borse possono essere rinnovate per un massimo di due volte, previa verifica della copertura finanziaria, ma comunque per un periodo complessivo non superiore a tre anni.
3. Il rinnovo è deliberato dal Consiglio di Dipartimento su proposta motivata del Responsabile Scientifico.

### **Art. 6 - Importo delle borse e trattamento fiscale e assicurativo**

1. L'importo di una borsa, rapportato a mese, dovrà essere compreso tra € 850,00 e € 3.500,00.
2. Le borse sono corrisposte in rate mensili.
3. Il Responsabile Scientifico è tenuto a comunicare tempestivamente eventuali situazioni che comportino l'interruzione della borsa (sospensione, rinuncia o decadenza). In mancanza di comunicazioni, l'Amministrazione provvederà ad erogare il compenso al borsista, presumendo il regolare svolgimento dell'attività di ricerca.



4. Le borse di studio per attività di ricerca post lauream godono delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente. (Alla data del presente Regolamento sono esenti IRPEF).
5. I borsisti sono tenuti ad aderire, secondo le modalità previste dall'Ateneo, alla polizza assicurativa stipulata dall'Università sia contro infortuni che per responsabilità civile.

#### **Art. 7 - Richiesta di istituzione**

1. La richiesta di istituzione di una borsa deve essere presentata dal Responsabile Scientifico dell'attività prevista dalla borsa al Direttore del Dipartimento che dispone del finanziamento.

Nella richiesta devono essere indicati:

- a. titolo e tema della ricerca;
  - b. durata della borsa;
  - c. ammontare della borsa;
  - d. requisiti e titoli richiesti per l'assegnazione;
  - e. strutture/a presso la quale verrà svolta la ricerca;
  - f. la fonte esterna di finanziamento;
2. La richiesta è approvata dal Consiglio di Dipartimento.

#### **Art. 8 - Selezione**

1. Le borse sono assegnate a seguito di emanazione da parte del Direttore di Dipartimento di un apposito bando di selezione, nel rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento, redatto sulla base di uno schema predisposto dall'Amministrazione.
2. Il bando è pubblicato nel sito web di Ateneo e all'albo della Struttura che lo ha emanato per un periodo non inferiore a 20 giorni.
3. Il bando deve contenere:
  - a. le finalità della borsa ed il programma del progetto di ricerca;
  - b. la fonte di finanziamento;
  - c. il responsabile scientifico;
  - d. i requisiti di ammissione;
  - e. la durata della borsa e l'importo complessivo della borsa;
  - f. le modalità e i termini di partecipazione alla selezione;
  - g. i criteri di selezione;
  - h. le situazioni di incompatibilità;
  - i. le modalità di conferimento della borsa.
4. La procedura di selezione dei candidati è effettuata da una Commissione composta dal Responsabile Scientifico e da altri due membri, scelti tra professori e ricercatori universitari, anche esterni all'Ateneo, appartenenti a settori disciplinari inerenti il programma della borsa, individuati dal Dipartimento ed è nominata con provvedimento del Direttore di Dipartimento.
5. La selezione avviene mediante esame comparativo dei curricula e dei titoli presentati integrato da un eventuale colloquio, che si tiene in seduta pubblica, ed è orientato ad accertare l'idoneità del candidato allo svolgimento dell'attività oggetto del programma del progetto di ricerca della borsa.
6. La convocazione all'eventuale colloquio verrà effettuata direttamente nel bando con valore di notifica per i candidati oppure a mezzo del recapito di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda. In tal caso lo svolgimento del colloquio verrà comunicato con almeno 3 giorni di preavviso con conferma di ricezione.
7. La mancata partecipazione all'eventuale colloquio comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.



8. Con decreto del Direttore di Dipartimento, che è pubblicato nel sito web di Ateneo, viene approvata la graduatoria formulata dalla Commissione e individuato il vincitore della selezione.

#### **Art. 9 - Attribuzione della borsa**

1. Il Direttore di Dipartimento, acquisita dal borsista la documentazione amministrativa indicata nel bando per l'attribuzione della borsa, provvede ad emettere l'atto di conferimento che verrà trasmesso ai competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale.
2. La borsa decorre dal 1° giorno del mese successivo alla data dell'atto di conferimento oppure da una data successiva ove questa sia indicata espressamente nel bando.

#### **Art. 10 - Incompatibilità**

1. Il godimento delle borse di cui al presente Regolamento è incompatibile con:
  - a. altre borse a qualsiasi titolo conferite;
  - b. assegni di ricerca;
  - c. altre ipotesi previste dalla normativa vigente.
2. Nel caso di sussistenza di incompatibilità non può essere attribuita la borsa. Se l'incompatibilità si verifica successivamente al conferimento della borsa la stessa comporta la decadenza.
3. A tal fine, il borsista si impegna a comunicare, non appena accertata, qualsiasi variazione successivamente intervenuta rispetto a quanto precedentemente dichiarato per il conferimento della borsa.

#### **Art. 11 - Natura giuridica della borsa**

1. La borsa di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato né un rapporto di lavoro autonomo con l'Università né con l'ente finanziatore.
2. La borsa di ricerca non dà luogo a trattamento previdenziale e assistenziale.

#### **Art. 12 - Rinuncia, decadenza e sospensione**

1. La rinuncia è ammessa a seguito di comunicazione scritta del borsista al Responsabile Scientifico e al Direttore di Dipartimento. In tal caso è riconosciuto il pagamento della borsa per il periodo di effettivo svolgimento dell'attività di ricerca.
2. La decadenza dalla borsa di ricerca è prevista, oltre che nei casi di incompatibilità di cui al precedente art. 10, anche nei seguenti casi:
  - a. mancata accettazione della borsa di ricerca entro il termine stabilito nell'atto di conferimento, fatti salvi motivi di salute o cause di forza maggiore debitamente comprovate purché non siano incompatibili con i tempi di svolgimento della ricerca che ha dato origine al finanziamento. In tal caso il pagamento della borsa sarà effettuato a decorrere dalla data di effettivo inizio dell'attività di ricerca, ferma restando la durata della borsa stessa;
  - b. non ottemperanza agli obblighi da parte del borsista, ingiustificata interruzione dell'attività della borsa, gravi e ripetute inadempienze;
  - c. false dichiarazioni del borsista o omissione delle comunicazioni relative alle incompatibilità.
3. In caso di rinuncia o di decadenza, su richiesta del Responsabile Scientifico, la borsa può essere conferita per il periodo rimanente, nel rispetto del limite minimo di tre mesi di cui al precedente art. 5, al candidato classificato idoneo secondo l'ordine della graduatoria.
4. L'attività della borsa è interrotta unicamente nei periodi di assenza per maternità e per congedo parentale, nei limiti previsti dalla vigente normativa in materia, o per malattia prolungata e certificata superiore a 30 giorni continuativi. In tali periodi è sospesa l'erogazione della borsa e i periodi di so-



sospensione dovranno essere interamente recuperati a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione mediante prolungamento della borsa esclusivamente se il progetto di ricerca lo consenta, fatto salvo il parere favorevole del Responsabile Scientifico che risponde delle attività svolte al soggetto finanziatore della borsa.

5. Il borsista è tenuto a comunicare al Responsabile Scientifico e agli Uffici competenti il verificarsi delle suddette condizioni non appena accertate che comportano l'interruzione dell'attività di ricerca e, di conseguenza, l'erogazione della borsa.
6. Il Provvedimento di interruzione, sospensione, decadenza o di recupero sarà adottato dal Direttore di Dipartimento, su proposta motivata del Responsabile Scientifico, sentito l'interessato, e trasmesso ai competenti Uffici dell'Amministrazione Centrale.

#### **Art. 13 - Obblighi del borsista**

1. Il titolare della borsa di ricerca è tenuto a svolgere l'attività cui la borsa è finalizzata sotto la supervisione del Responsabile Scientifico e a rispettare le disposizioni normative e regolamentari dell'Ateneo.
2. Il borsista, entro 30 giorni dopo la scadenza della borsa, deve trasmettere al Direttore del Dipartimento una relazione particolareggiata dell'attività svolta munita del parere del Responsabile Scientifico. Tale adempimento è condizione necessaria per il versamento dell'ultima rata nonché ai fini dell'eventuale rinnovo della borsa.
3. In caso di pubblicazione dei risultati della ricerca i borsisti dovranno indicare che la stessa è stata effettuata grazie al conferimento della borsa dall'Università degli Studi dell'Insubria.

#### **Art. 14 - Norme finali**

1. Per tutto quanto non esplicitamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia.